

VERBALE DI ACCORDO

Addì 15 luglio 1965 in Pesaro presso la Sede dell'Associazione Industriali

tra

- l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori rappresentata dal suo Presidente Per.Agr.Vittorio Pagnini assistito dall'Avv.Carlo Gaudenzi Segretario Generale dell'Associazione Industriali e dal Rag. Rino Lazzari;

e, in ordine alfabetico,

- la C.G.I.L. - Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal Sig. Pino Monaldi;
- la C.I.S.L. - Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. Otello Godi e dal Sig. Antonio Battistelli;
- la U.I.L. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentata dal Sig. Luciano Sacchi,

si è raggiunto il seguente accordo per il trattamento salariale e normativo del personale di macchina della campagna di trebbiatura 1965:

- motorista o trattorista.....	al giorno	£. 2.720
- aiuto motorista o aiuto trattorista sup. 18 anni	" "	2.150
- aiuto motorista o aiuto trattorista inf. 18 anni	" "	1.500
- paglierino o imboccatore.....	" "	2.720
- ministro.....	" "	2.350
- carrettiere con cavallo o baroccio.....	" "	2.450

Per le operazioni di trebbiatura che si svolgeranno nei Comuni di : S.Agata Feltria, Pennabilli, Castel delci, Carpegna, Maiolo, Montecernigione, Montegrimano, Tavoletto, Sassofeltrio, Apecchio, Peglio, Piobico, S.Leo, Montecopiolo, Frontone, Serra S.Abbondio, Borgopace e Frontino si applica la riduzione del 3 % sul predetto trattamento salariale.

Le retribuzioni di cui sopra, che sono giornaliere, si intendono comprensive di ogni e qualsiasi indennità; per quanto riguarda in particolare il lavoro del paglierino o imboccatore, la retribuzione di cui sopra è rapportata a 8 ore di prestazione effettiva.

Gli assegni familiari verranno corrisposti in conformità alle vigenti disposizioni di legge per i lavoratori dell'industria.

Scard.

Carlo Gaudenzi

././.

SM

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. - La presente Associazione ha per oggetto lo studio, l'attuazione e la promozione di iniziative di carattere culturale, scientifico e sportivo nel territorio di competenza.

Art. 2. - L'Associazione ha sede in [città] e opera nel territorio di [provincia].

Art. 3. - L'Associazione è costituita da soci, i quali sono divisi in soci ordinari e soci onorari.

Art. 4. - I soci ordinari sono coloro che versano in contanti la quota di iscrizione e versano periodicamente la quota di partecipazione.

Art. 5. - La quota di iscrizione è di [importo] e la quota di partecipazione è di [importo].

Art. 6. - I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 7. - Le assemblee ordinarie si riuniscono annualmente in sessione ordinaria e straordinariamente in caso di necessità.

Art. 8. - Le assemblee straordinarie si riuniscono su convocazione del Presidente o del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9. - Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria per un periodo di [anni].

Art. 10. - Il Consiglio d'Amministrazione è composto da [membri] eletti dall'assemblea ordinaria.

Il personale di cui si tratta appartenente al settore dell'agricoltura e dell'industria, è alle dirette dipendenze del trebbiatore e l'assunzione è regolata dalle vigenti disposizioni di legge sul collocamento della mano d'opera.

Se nella mattinata si verifica interruzione di lavoro per causa di forza maggiore, il trebbiatore è tenuto a corrispondere la retribuzione per la mezza giornata (a metà).

Se tale interruzione invece si verifica dopo mezzogiorno, il lavoratore ha diritto alla retribuzione dell'intera giornata.

Nelle 24 ore i lavoratori hanno diritto ad almeno sei ore consecutive di riposo.

Il riposo settimanale sarà fatto coincidere con la domenica.

Onde consentire di adempiere liberamente ad eventuali obblighi sindacali, il trebbiatore nel versare il saldo della retribuzione relativa alla campagna di trebbiatura, consegnerà a ciascun lavoratore dipendente un assegno di £. 1.000 (mille) da detrarre dal corrispettivo del saldo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti come segue.

C.G.I.L.

Manoli Gino

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
TREBBIATORI E MOTOARATORI

C.I.S.L.

Stello

M. M. M.

U.I.L.

Barb.

Il personale di cui è fatta apparenza al settore dell'agricoltura
e dell'industria, e alle diverse dipendenze del ministero e l'assegnazione
non è stabilita dalle vigenti disposizioni di legge sul collocamento
della mano d'opera.

Le varie mansioni di variabile importanza e di lavoro per cassa di
lavoro stagionale, di tipo a tempo e di tipo a cottimo, la cui
distribuzione per la mano d'opera è stata:

La loro distribuzione invece di variabile importanza, il lavoro
che ha diritto alla retribuzione dell'opera giornata.

Nelle tre ore di lavoro hanno diritto ad essere colti con consegna
di riposo.

Il tempo settimanale sarà tutto trascorso con la famiglia.

Una disposizione di maggiore importanza è l'eventuale obbligo di
cassa, al tempo stesso di garanzia e di garanzia relativa
alla consegna di lavoro, consentendo a ciascun lavoratore di
in un periodo di 100 (cento) ore di lavoro dal momento del
suo ingresso.

Infine, approvato il progetto, la legge sarà promulgata.

ASSOCIATI E VINCITORI
REPUBBLICANI E DEMOCRATICI

[Handwritten signature]

ONIAIRBVAALM...
SMOART2 ARTX3

12.

3